

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) - l'associazione di promozione sociale denominata "**POLIFONICI SENESI APS**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di SIENA e con durata a tempo indeterminato.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al relativo Registro regionale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

**Art. 2 - Scopo, finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

Promuove, in particolare, l'alfabetizzazione musicale e lo studio dei rudimenti di tecnica vocale per i suoi associati.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione esercita attività di alfabetizzazione musicale, studio dei rudimenti di tecnica vocale e disciplina del canto corale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co.

Handwritten signature in blue ink.

1, art. 5 del Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione esercita la pratica e la diffusione del canto corale da attuare con l'esecuzione di concerti, di incisioni, e la partecipazione a cerimonie religiose, ecc. dei quali può anche attendere alla organizzazione;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare organizzando viaggi nei "luoghi" dei grandi compositori o per assistere a concerti.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: ordinari e onorari.

Sono Associati *ordinari tutti coloro che chiedono di entrare a far parte dell'associazione condividendone i fini.*

Gli associati ordinari possono chiedere l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti dopo aver

superato il periodo di prova normalmente di 3 mesi necessario per comprendere la loro idoneità.

Sono Associati *onorari* coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato entro 60 giorni. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo nel termine di 60 giorni, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento delle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo secondo l'importo, la frequenza, e le modalità di versamento stabiliti.

Gli Associati sono tenuti inoltre alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a - quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;

b - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;

c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali di una certa gravità alla Associazione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Se gli associati sono coristi e non partecipano alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro e senza giustificati motivi possono essere sospesi da dette attività con delibera del Consiglio direttivo.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;



Handwritten signature in blue ink.

- l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f - approva gli eventuali Regolamenti interni tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h - revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- i - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

- l - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- m - delibera la cifra massima entro la quale il Consiglio Direttivo può deliberare le singole spese in via autonoma.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, in assemblea straordinaria per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo *scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni posso avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri compreso tra 5 e 7 eletti dall'Assemblea, per la durata di due anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;

[Handwritten signature]

- e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f - delibera sulla esclusione degli Associati;
- g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa, con un limite di spesa entro la quale il Consiglio può deliberare in via autonoma;
- h - nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
- i - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
- j - propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- k - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Art. 14 - Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere detiene la disponibilità economica dell'associazione in un conto corrente bancario e si occupa della contabilità.

Art. 17 - Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di far parte del coro dei soci ordinari.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

E' facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 22 - Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 23 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo

- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devo essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.



Art. 25 - Abrogazione

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Handwritten signature in blue ink.